ALLEGATO A

**CONVENZIONE**

Il giorno 17 del mese di novembre dell'anno 2010

**tra**

il Fondo di Assistenza per i Finanzieri, codice fiscale 80094070580, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51, nel prosieguo indicato come "F.A.F.", per la stipula del presente atto rappresentato dal Consigliere di Amministrazione delegato alla firma dei contratti, Ten. Col. Pietro Mazzotta, codice fiscale MZZ PTR 58T10 D218V, che interviene in conformità della delega conferitagli dal Presidente del F.A.F. in data 16 settembre 2009

e

la Società "CDC POINT S.p.A." con sede in Gello di Pontedera (PI) - Via Calabria, n. 1 – codice fiscale e partita i.v.a. 01250630504 , in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Enrico Dell'Artino codice fiscale DLL NRC 47A24 F628K, di seguito e per brevità denominata "CDC"; entrambe costituenti "Parti",

premesso che:

- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, rubricato "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", all'art. 67, comma 1, ha stabilito che " ... *(omissis)* un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri *(omissis)* ..." da riservare per interventi al personale;
- il Consiglio di Amministrazione del F.A.F., con delibera n. 4.d. del 26 novembre 2009, ha stabilito l'acquisizione di beni e prodotti informatici (personal computer e relativi accessori) a favore di tutti i militari del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio al 31 dicembre 2008, da realizzarsi mediante il ricorso ad un operatore unico convenzionato da individuare attraverso gara pubblica;
- l'organo volitivo dell'Ente ha determinato il rimborso a carico del Fondo fino alla concorrenza di € 315,00 (trecentoquindici/00), oneri fiscali inclusi, per ogni singolo acquisto eseguito;
- per singolo acquisto deve intendersi la spesa complessivamente sostenuta dall'Utente presso uno dei Punti Vendita. L'acquisto è da intendersi "non frazionabile". Eventuali residui di spesa – nell'ambito della capienza dell'importo a carico del F.A.F. – non potranno essere pretesi dagli "acquirenti" fruitori della convenzione quale storno di liquidità e/o credito presso lo stesso Punto Vendita e/o altri per acquisti successivi;
- le spese sostenute per l'acquisto dei beni e prodotti informatici di cui al punto precedente sono rimborsabili – sino alla concorrenza dell'importo di € 315,00 (trecentoquindici/00) sopra indicato - esclusivamente se effettuate nell'ambito della presente convenzione stipulata dal F.A.F.;
- a tale scopo il F.A.F. contratta con CDC – operatore individuato attraverso gara pubblica (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 244 del 18/12/2009 e

successive integrazioni apportate con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 27 del 09/02/2010) - una convenzione mediante la quale tutti i militari della Guardia di Finanza, in servizio al 31 dicembre 2008, potranno acquistare, presso i Punti Vendita indicati dalla CDC in sede di aggiudicazione, personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici (marca e tipologia indicata in capitolato) ai prezzi di cui al listino ufficiale al pubblico scontati delle percentuali di cui alla presente Convenzione;

- i Punti Vendita assicurano l'operatività della presente Convenzione, sino al termine della stessa, restando vincolati all'aggiudicazione secondo i parametri più avanti citati;
- a tal fine CDC, dichiara:

1. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di fallimento, di non aver presentato domanda di concordato e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data dell'offerta;
2. che non esistono preclusioni ai sensi della vigente legislazione per la lotta alla mafia;
3. di non trovarsi, comunque, in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
4. che le dichiarazioni di cui ai punti 1. e 2. trovano altresì riscontro nella certificazione della C.C.I.A.A. di Pisa, datata 04 novembre 2010, riportata nell'allegato "A".

Tanto premesso quale parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1) OGGETTO**. La Convenzione definisce le modalità di acquisto e le percentuali di sconto sui prezzi di cui al listino ufficiale al pubblico di personal computer fissi e/o portatili e relativi accessori informatici che gli utenti della presente Convenzione (fino ad un massimo di circa 63.000 unità e comunque, se eccedenti tale numero, ricompresi negli elenchi nominativi che la CDC riceverà dal F.A.F. a seguito di nomina di un "Responsabile esterno" al trattamento dei dati), previa loro identificazione ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, potranno acquistare, in un'unica soluzione (salvo quanto stabilito in sede di capitolato di gara), presso i Punti Vendita. Ai fini della presente Convenzione, l'impegno del F.A.F. nei confronti della CDC è limitato esclusivamente al rimborso di un importo, nel limite massimo di euro 315,00, che sarà corrisposto secondo le modalità e i termini di seguito indicati, per ogni utente che si presenterà per gli acquisti in uno dei Punti Vendita indicati. Nessun rimborso è dovuto per i militari che, seppur segnalati, non usufruiranno della presente Convenzione, non presentandosi presso i Punti Vendita.
Per "prezzo" deve intendersi, altresì, il prezzo di cui al listino ufficiale CDC offerto al pubblico, adeguato anche ad eventuali, successive modifiche migliorative intervenute durante tutta la vigenza della Convenzione. In materia di invariabilità dei prezzi, si fa rimando a quanto fissato in sede di capitolato di gara.

**Art. 2) UTENTI DELLA CONVENZIONE**. Hanno diritto di usufruire della presente Convenzione tutti i militari del Corpo della Guardia di Finanza in servizio al 31 dicembre 2008 per i quali non sussista

alcuna delle cause ostative individuate dal F.A.F. con delibera del 27 maggio 2010, che comporteranno la mancata inclusione del militare nell'elenco degli utenti della presente Convenzione, fornito dal F.A.F. alla CDC. Il F.A.F. si impegna a fornire a CDC, in congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della Convenzione, gli elenchi dei militari (cognome, nome, codice fiscale) del Corpo della Guardia di Finanza in servizio al 31 dicembre 2008 - per i quali non sussista alcuna delle predette cause ostative - e, pertanto, aventi titolo agli acquisti di cui alla presente Convenzione (di seguito "Utenti"). La qualifica di militare del Corpo della Guardia di Finanza, ai fini della fruibilità della presente Convenzione, sarà attestata mediante l'esibizione al Punto Vendita della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione della Guardia di Finanza, unitamente ad altro documento di identità valido, nonché del codice fiscale. Per quanto riguarda i militari in quiescenza, durante il periodo di validità della presente Convenzione ma già in servizio al 31 dicembre 2008 – e quindi aventi titolo agli acquisti - la qualifica di avente diritto sarà attestata mediante l'esibizione al Punto Vendita di un documento di riconoscimento e codice fiscale che saranno riscontrati dagli elenchi forniti dal F.A.F. a CDC. L'acquisto è personale. E' nulla ogni cessione eseguita, anche attraverso delega, da CDC a terzi soggetti. Per ogni ulteriore dettaglio afferente anche temporanee indisponibilità di beni, si fa rimando a quanto fissato in sede di capitolato.

**Art. 3) PUNTI VENDITA**. I Punti Vendita, presso i quali gli Utenti potranno acquistare materiale informatico di cui all'art. 1, sono elencati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente documento. Tale elenco potrà di tempo in tempo essere variato dall'aggiudicataria nel rispetto dei parametri complessivi della gara. Ai fini dell'operatività della presente Convenzione, i Punti Vendita aperti al pubblico, in quanto tali, debbono essere titolari di licenza di vendita al pubblico di prodotti di categoria merceologica pari a quella di cui al capitolato, rilasciata in data antecedente al 09 febbraio 2010 (fatti salvi eventuali, ulteriori e nuovi punti vendita convenzionati in data successiva all'inizio dell'operatività della convenzione), aperti al pubblico almeno cinque giorni alla settimana ed avere in esposizione diretta i beni oggetto della Convenzione per l'acquisto immediato da parte degli appartenenti al Corpo, fatta salva l'eventuale momentanea indisponibilità determinata da contingenti approvvigionamenti in corso.

**Art. 4) PRODOTTI ACQUISTABILI**. Gli Utenti potranno acquistare tutti i prodotti informatici di cui all'art. 1 presso il Punto Vendita interessato.

In caso di malfunzionamento del bene venduto – accertato anche successivamente alla consegna e per cause non dipendenti dall'acquirente - dovrà essere assicurata all'Utente la possibilità di:

1. restituire il bene al Punto Vendita per la relativa riparazione ovvero integrale sostituzione (qualora non sia possibile la riparazione) nonché, ove necessario, l'inoltro alla casa madre per la riparazione/l' integrale sostituzione;
2. restituire il bene al Punto Vendita per la sostituzione con altro/i bene/i di pari importo qualora non sia possibile la riparazione.

In caso di malfunzionamento durante il periodo comunque coperto da garanzia, quanto indicato ante sub 1. e 2. del presente articolo sarà assicurato all'utenza anche presso altri Punti Vendita diversi da

quello presso il quale è stato acquistato il prodotto e compresi nell'elenco fornito da CDC in sede di offerta, previa presentazione dei documenti di acquisto.

In ogni caso tutti i Punti Vendita indicati dalla CDC riportati nell'allegato "B" al presente atto sono tenuti all'applicazione nei confronti degi Utenti delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 in materia di Codice del Consumo.

Nel caso in cui il valore del bene ottenuto in sostituzione – a seguito di scelta dell'acquirente - superi il valore del bene sostituito, la differenza di prezzo dovrà essere assicurata direttamente dall'Utente acquirente, se superiore all'importo a carico del F.A.F.. Nell'ipotesi, invece, in cui il bene malfunzionante sia insostituibile con altro di pari valore per cause non dipendenti dall'Utente, l'eventuale valore eccedente del bene dato in sostituzione dovrà essere assicurato da CDC, senza alcun ulteriore onere in pregiudizio dell'Utente acquirente né del F.A.F..

Nel caso in cui l'importo del bene in sostituzione, scelto dall'Utente, abbia un valore inferiore a quello del prodotto originario, l'Utente non avrà diritto ad alcun rimborso per la parte eccedente.

Qualora, infine, l'importo del bene in sostituzione abbia un valore inferiore a quello del prodotto originario, su opzione offerta dalla CDC, l'Utente potrà utilizzare la differenza per eseguire, contestualmente, un altro acquisto utilizzando l'importo residuo, nell'ambito della medesima Convenzione. In ogni caso non potrà mai mutare complessivamente l'importo a carico del F.A.F..

È fatto divieto, in attesa di riparazione di beni malfunzionanti, consegnare agli Utenti altri prodotti in via temporanea.

In caso di indisponibilità di uno o più prodotti richiesti dall'Utente (elenco delle marche commercializzate in allegato "C", a cura della CDC), anche nel caso di richiesta di sostituzione, la CDC si impegna a garantire, entro 30 (trenta) giorni, la disponibilità del bene anche attraverso un Punto Vendita diverso da quello presso il quale era stato prenotato/acquistato il bene.

Nel caso in cui, convenzione durante, il prodotto richiesto dall'utente in convenzione non sia più compreso nel listino ufficiale CDC aggiornato, il vendor interessato – in caso di accertata indisponibilità – dovrà fornire il bene richiesto anche attraverso altri vendor convenzionati. Ove non si sia in grado di garantire lo specifico acquisto, il vendor interessato procederà a contattare l'acquirente in convenzione col quale potrà concordare natura e tipo del prodotto da sostituire tra quelli rientranti in convenzione.

Qualora l'Utente non risulti nell'elenco fornito dal F.A.F. alla CDC:

- quest'ultima comunicherà ogni 15 (quindici) giorni, a mezzo fax e per via elettronica, al F.A.F. l'elenco degli utenti che, pur presentatisi per il ritiro del prodotto, non compaiano nell'elenco degli aventi diritto fornito dal F.A.F.;
- la CDC dovrà accendere una prenotazione "provvisoria" a nome dell'Utente con invito rivolto al medesimo a ripresentarsi presso il Punto Vendita dopo il 60° giorno decorrente dall'accensione della prenotazione. Entro detta scadenza sarà data dalla CDC comunicazione all'interessato circa il suo diritto o meno al ritiro del prodotto;
- il F.A.F., esperiti i dovuti accertamenti, comunicherà entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione di cui sopra, al Punto Vendita interessato, se il militare non presente nell'elenco sopra citato abbia o meno diritto al ritiro del prodotto.

Nell'ipotesi in cui presso il Punto Vendita dovesse recarsi un familiare convivente di militare deceduto ma presente nell'elenco, fornito dal F.A.F., quale avente diritto alla consegna del prodotto, il Punto Vendita parimenti accenderà prenotazione temporanea seguendo la medesima procedura di cui ai precedenti alinea.
Ogni altra fattispecie non evidenziata analiticamente, che potrebbe verificarsi in sede di acquisto, sarà gestita direttamente dall'aggiudicataria e dalla stazione appaltante secondo le linee generali indicate in sede di bando e di capitolato.

**Art. 5) DURATA E ATTIVAZIONE**. La Convenzione, che entrerà in vigore entro 7 (sette) giorni solari dalla data della sua sottoscrizione ad opera delle Parti, ha durata di 6 (sei) mesi, rinnovabile per ulteriori 6 (sei) mesi.

**Art. 6) OBBLIGHI DEL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI.** Il F.A.F. si impegna a pubblicare sulla rete Intranet del Corpo della Guardia di Finanza la Convenzione e i suoi allegati, nonché ogni ulteriore eventuale offerta promozionale che CDC avrà l'obbligo di comunicare via e-mail all'indirizzo RM0011650071@gdf.it. Il F.A.F. si impegna altresì a fornire periodicamente informazioni ed assistenza agli Utenti circa i prodotti e servizi offerti presso i Punti Vendita.

**Art. 7) OBBLIGHI DELLA CDC.** La CDC, per tutta la durata della Convenzione, si impegna ad attivare un numero telefonico a chiamata gratuita valido anche per la trasmissione di fax e ad attivare sul proprio sito internet un link dedicato alla presente Convenzione con una casella utile alla gestione di eventuali reclami ai quali assicurerà risposta entro due giorni dal ricevimento.

**Art. 8) PREZZO**. Per tutta la durata della Convenzione, i Punti Vendita di cui all'allegato "B" praticheranno agli Utenti i seguenti sconti sul prezzo offerto al pubblico come da listino ufficiale CDC quale presentato in occasione della partecipazione alla gara:
1.sconto del 15% (quindici percento) sui personal computer fissi "desktop";
2.sconto del 15,80% (quindici/80 percento) sui personal computer "notebook";
3.sconto del 15,23% (quindici/23 percento) sui personal computer "netbook";
4.sconto del 15,80% (quindici/80 percento) sui monitor;
5.sconto del 15,05% (quindici/05 percento) sulle stampanti;
6.sconto del 12% (dodici percento) su altri accessori collegabili ai computer.

Gli sconti di cui sopra sono applicabili esclusivamente alle seguenti marche (di cui al richiamato allegato "C"):
a. COMPUTER : Acer, Asus, Compaq, Hp, Samsung, Sony e Toshiba;
b. MONITOR: Acer, Asus, Benq, Hp, LG, Philips e Samsung;
c. STAMPANTI: Brother, Canon, Epson, Hp e Samsung.

Gli accessori possono essere scelti tra tutte le marche in commercio presso i Punti Vendita.

Ulteriori prodotti, sempre delle tipologie sopra indicate, non contemplati nel richiamato listino, ma inseriti in successive modifiche dello stesso, qualora riconducibili alle predette marche e tipologie, saranno automaticamente ricompresi nell'ambito della vigenza della presente Convenzione. Sul relativo valore di listino sarà applicata la pattuita scontistica.

Le Parti convengono espressamente che il termine "prezzo" è da intendersi sempre comprensivo di IVA ed altri oneri connessi al processo di produzione e distribuzione.
Il "prezzo" potrà risultare modificato a seguito dell'eventuale variazione dei prezzi di listino ufficiale CDC (pubblicato sul sito www.cdcpoint.it). Saranno considerate valide ed accettate, ai fini della presente Convenzione, soltanto le variazioni in diminuzione dei prezzi del listino al pubblico.

Resta inteso che condotte difformi – se penalizzanti per l'Utente acquirente – produrranno in capo alla CDC le penalità previste dall'art. 7 del contratto.

**Art. 9) FATTURAZIONE**. Il Punto Vendita, a seguito di ciascuna consegna, emetterà idonea documentazione contabile a favore dell'utente acquirente per il controvalore del/i bene/i acquistato/i, se lo stesso risulta inferiore, pari o superiore ad € 315,00 (trecentoquindici/00). Il documento fiscale sarà emesso a favore dell'acquirente–persona fisica e sullo stesso sarà indicato la seguente dicitura "vendita eseguita in Convenzione - contributo fino ad € 315,00 assicurato dal Fondo di Assistenza per i Finanzieri". Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la fattura dovrà riportare anche il seguente C.U.P. (Codice Unico di Progetto): G51F0900005006, nonché il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.:0412841F27) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Ai sensi e per gli effetti della citata legge, la CDC si obbliga a comunicare tempestivamente al F.A.F. il conto dedicato su cui far confluire gli accrediti derivanti dalla presente Convenzione. Con cadenza mensile, poi, il Punto Vendita emetterà – nei confronti del F.A.F. – idoneo documento riepilogativo, recante in ordine progressivo i singoli importi unitari (ciascuno di essi pari ad € 315,00) distinti per provincia e per Punto Vendita. Il citato documento recherà altresì l'elenco dei nominativi degli acquirenti del/i prodotto/i acquistato/i nel mese di riferimento (intestato al Fondo di Assistenza per i Finanzieri, c.f. 80094070580, Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma). Ai fini della quantificazione degli oneri in capo al F.A.F., l'ammontare pro-capite di ciascuna cessione di prodotto oggetto della presente Convenzione non dovrà essere superiore ad € 315,00 (trecentoquindici/00). Ogni eventuale eccedenza non potrà essere posta a carico del F.A.F.; inoltre, non potrà essere consentita alcuna forma di rimborso, a favore dell'acquirente, in caso di acquisti di importo inferiore, salvo quanto ulteriormente disciplinato in sede di capitolato e nella presente Convenzione.
All'Utente dovrà essere sempre rilasciata una certificazione attestante la consegna del bene in conformità alle vigenti disposizioni fiscali.
In caso di mero errore generato dall'invio ripetuto di fatture relative all'acquisto eseguito da un medesimo Utente, non sarà liquidato dal F.A.F. alcun importo. L'eventuale avvenuto pagamento non conforme farà sorgere pari credito a favore del F.A.F. nei confronti dell'aggiudicataria.

**Art. 10) GESTIONE DEGLI ACQUISTI**. La CDC dovrà gestire la procedura di cessione del/i prodotto/i attraverso un programma informatico (software) interfacciabile in tempo reale con il F.A.F. – ai fini della verifica dello stato della Convenzione - nonchè con tutti i Punti Vendita della propria rete di distribuzione. Il programma/software di gestione conterrà l'elenco degli Utenti aventi diritto ad usufruire della presente Convenzione e dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in tema di privacy. Lo stesso programma/software, a prova di ogni errore (doppia fatturazione in capo ad unico Utente; acquisti eseguiti in due o più Punti Vendita diversi dalla stessa persona etc.), dovrà garantire la corretta gestione dell'intera procedura dalla cessione del/i prodotto/i sino alla fatturazione. In particolare, dovrà essere garantita la tracciabilità del prodotto/i ceduto/i riportando almeno i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di fattura/e (sia intestate al F.A.F. che all'Utente) comprensiva/e del loro importo, emessa/e all'atto della cessione, quantità e tipologia del/i prodotto/i acquistato/i. Tale flusso di dati, da garantire tra l'impresa aggiudicataria ed i Punti Vendita nonché tra l'impresa aggiudicataria ed il F.A.F., dovrà essere accessibile on-line anche dal F.A.F. al quale dovranno essere resi acquisibili anche i dati relativi ai militari che non abbiano ancora effettuato gli acquisti.

Ogni eventuale problematica nella gestione della reportistica, delle cessioni, dei resi in garanzia/manutenzione, etc., dovrà interessare direttamente il F.A.F.. Non avranno valore – ai fini della presente Convenzione – eventuali comunicazioni con gli Utenti e/o con i Comandi della Guardia di Finanza.

**Art. 11) GARANZIA**. La garanzia dei prodotti è regolamentata dalla normativa vigente in materia, e comunque non inferiore ad anni 2 (due) dalla vendita del bene. Essa vincola tanto l'aggiudicataria quanto eventuali terzi distributori di cui intenda avvalersi la CDC, anche successivamente alla scadenza della Convenzione secondo i parametri di cui al capitolato.

**Art. 12) RESPONSABILITA'**. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che CDC è solidalmente responsabile con il Punto Vendita per ogni attività relativa alla presente Convenzione, comprese eventuali controversie che dovessero sorgere successivamente alla consegna del bene all'Utente.

La CDC si impegna a far rispettare gli obblighi previsti in sede di capitolato anche a tutti i Punti Vendita - anche se non appartenenti alla catena CDC - indicati in sede di offerta. Per questi ultimi, pertanto, in caso di parziale e/o totale inosservanza delle condizioni presenti in Convenzione, la CDC sarà ritenuta responsabile e risponderà nei confronti del F.A.F. attraverso l'applicazione delle previste penali.

**Art. 13) COLLEGAMENTI CON ALTRI CONTRATTI, CORRETTEZZA**. La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni eventuale e precedente accordo tra le Parti, sia verbale che scritto, avente il medesimo oggetto e non potrà essere modificata che in forma scritta. L'eventuale esistenza di altri

rapporti contrattuali tra la CDC ed il F.A.F. non determina alcun collegamento con gli stessi che rimangono pertanto separati ed autonomi dalla presente Convenzione.

**Art. 14) CODICE ETICO.** Il F.A.F. prende atto che CDC ha adottato un Codice Etico contenente i principi ed i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisce per conto della CDC nei rapporti con gli interlocutori di CDC stessa.

**Art. 15) COMUNICAZIONI**. Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni riguardanti la presente Convenzione ed i conseguenti rapporti dovranno essere èffettuate nella sede della Parte destinataria (per il F.A.F. in Roma, Viale XXI Aprile n. 51 e per CDC in Gello di Pontedera (PI), Via Calabria n. 1), in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R.. Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici (in tal caso, agli indirizzi RM0011650071@gdf.it. Per il FAF ed al sito infocorporate@cdc.it per la CDC). Ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede.

**Art. 16) PRIVACY.** CDC in quanto delegata a gestire dati personali ricevuti esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni - mediante la nomina di un responsabile esterno per la gestione e il trattamento dei dati afferenti la presente Convenzione. Il nominativo di tale responsabile, unitamente alle misure adottate per la redazione del Documento di Programmazione della Sicurezza e le successive variazioni, sarà fatto pervenire al F.A.F. entro 7 giorni dalla stipula della presente Convenzione. La CDC si impegna, inoltre, a procedere all'immediata distruzione di tali dati alla scadenza del periodo di vigenza della Convenzione e comunque a non diffonderli a terzi.

**Art. 17) CESSIONI DI CREDITO.** Il credito CDC derivante dal presente contratto non è cedibile.
Il F.A.F., fin da ora, manifesta il proprio rifiuto, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a cessioni di credito, integrali o parziali, del corrispettivo d'appalto.

**Art. 18) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**. La Convenzione si intende automaticamente risolta alla scadenza del sesto mese dalla sua attivazione, salvo eventuale proroga proposta dal F.A.F. e formalizzata con idonea comunicazione scritta dell'Ente inviata entro mesi 2 (due) antecedenti la scadenza prevista. La liquidazione periodica dei rimborsi non potrà eccedere – in ogni caso – l'importo complessivo di € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), oneri fiscali inclusi. Il superamento del citato importo a carico esclusivo del F.A.F. comporterà la risoluzione immediata della presente Convenzione.

**Art. 19) RECESSO.** Il Fondo di Assistenza per i Finanzieri si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ove, anche Convenzione durante, non risultino

rispettati, dalla CDC ovvero dai Punti Vendita - anche se non appartenenti alla catena CDC - indicati in sede di offerta, i parametri complessivi dell'offerta che hanno consentito l'aggiudicazione.
Le comunicazioni, in tal caso, avverranno mediante semplice preavviso da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 20) CONTROVERSIE**. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente la presente Convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione. Fatto salvo quanto sopra, qualora non sia possibile una risoluzione in via amichevole, per qualunque controversia concernente il presente Accordo avrà competenza esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 21) CLAUSOLE FINALI**. Per ogni dettaglio non espressamente indicato nella presente Convenzione, si fa rimando a quanto fissato in sede di capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì 17 novembre 2010

Fondo di Assistenza per i Finanzieri
Il Consigliere Delegato
Ten. Col. Pietro Mazzotta

CDC Point S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Enrico Dell'Artino

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente e di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (Oggetto); Art. 2 (Utenti della Convenzione); Art. 3 (Punti Vendita); Art. 4 (Prodotti Acquistabili); Art. 5 (Durata ed Attivazione); Art. 6 (Obblighi del Fondo di Assistenza per i Finanzieri); Art. 7 (Obblighi della CDC), Art. 8 (Prezzo); Art. 9 (Fatturazione); Art. 10 (Gestione degli Acquisti); Art. 11 (Garanzia); Art. 12 (Responsabilità); Art. 13 (Collegamenti con altri Contratti, Correttezza); Art. 14 (Codice Etico); Art. 15 (Comunicazioni); Art.16 (Privacy); Art. 17 (Cessioni di credito); Art. 18 (Risoluzione della Convenzione); Art. 19 (Recesso); Art. 20 (Controversie); Art. 21 (Clausole finali).
La presente Convenzione consta di n. 9 fogli videoscritti nonché dagli allegati "A" (documentazione CDC), "B" (elenco Punti Vendita) e "C" (elenco marche),

Fondo di Assistenza per i Finanzieri

Il Consigliere Delegato
Ten. Col. Pietro Mazzotta

CDC Point S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Ing. Enrico Dell'Artino